

Gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti hanno da sempre svolto un ruolo fiduciario verso i propri clienti. Negli ultimi anni, le normative hanno fatto evolvere questo ruolo verso un'impostazione di stampo più imprenditoriale, evoluzione che determina una maggiore formalizzazione del rapporto professionista-committente. Soprattutto nel mondo della pubblica amministrazione, il professionista è ormai scelto con un sistema concorrenziale in analogia a qualsiasi altro operatore economico. Per competere in questo contesto, vedendosi riconosciuti i propri meriti e le proprie spettanze, occorre che acquisiscano le competenze per gestire l'appalto di servizi con criteri imprenditoriali e la consapevolezza che tale approccio è indispensabile per poter sviluppare la propria attività.

## **Contenuti e procedure di gestione del contratto tra libero professionista e pubblica amministrazione.**

L'ambito normativo di riferimento è il D.P.R. 207 del 2010 all'interno del quale si muove la pubblica amministrazione per trarne diritti e doveri da applicare nei confronti dei diversi contraenti, anche professionali. Per affrontare in modo adeguato il rapporto contrattuale, occorre essere attenti a quattro punti principali: tempi, pagamenti, varianti e contenziosi.

I **tempi del contratto** vanno gestiti in modo attento e attraverso passi formali, perché esiste un apparato sanzionatorio molto preciso, per quel professionista che non ottemperi correttamente e tempestivamente. Allo stesso modo ha diritto di vedersi riconosciuti eventuali costi sostenuti in relazione ai ritardi di attuazione delle diverse fasi del contratto. A titolo esemplificativo ricordiamo che il contratto deve essere stipulato entro 60 giorni e non prima di 35 giorni dall'aggiudicazione e non può essere rimandato indefinitamente. In fase esecutiva, i diversi momenti: scadenze, consegne, sospensioni, proroghe e pagamenti; vanno gestiti in modo formale, segnalando eventuali tempestivamente fatti, cause e oneri, che determinano variazioni rispetto alle previsioni. [Il professionista non può e non deve pagare i ritardi della pubblica amministrazione o dell'impresa.](#)

È ormai pacifico che l'importo delle prestazioni professionali posti a base di gara devono - per legge - essere calcolati secondo quanto previsto dal D.M. 143 del 2013 e che in sede di offerta, il ribasso deve essere contenuto in un intervallo che permetta di svolgere la prestazione con criteri qualitativamente elevati. In fase di aggiudicazione vengono definite le prestazioni e i corrispettivi correlati, ne consegue che quando si modificano le prime, devono modificarsi anche i secondi. Appare infatti intuitivo che per svolgere le maggiori prestazioni richieste dal committente, il professionista dovrà sostenere maggiori oneri (spese generali, collaboratori, personale, ecc.) e quindi dovrà ricevere una maggiore remunerazione. Altrettanto importanti sono le tempistiche dei **pagamenti**, che devono essere rispettate o indennizzate attraverso il

pagamento “obbligatorio per legge” degli interessi legali (D.lgs. 231 del 9 ottobre 2002). [Il professionista non può e non deve fare da banca alla pubblica amministrazione.](#)

Non c'è opera pubblica che non richieda una o più **varianti** in corso d'opera, che nella maggioranza dei casi modificano durata e contenuto del contratto. Quando ci si ritrova con una richiesta di variante del progetto, si configura una variazione del contratto, questa deve essere segnalata, quantificata e approvata dalla stazione appaltante prima di essere eseguita. È da considerarsi nulla e illegittima, infatti, qualunque clausola che preveda l'accettazione del professionista a svolgere qualsivoglia prestazione in qualsivoglia tempo ad un prezzo fisso e imm modificabile (come purtroppo prevedono molti bandi). [Il professionista non può e non deve lavorare gratis, le varianti si pagano.](#)

Nella gestione di un contratto possono presentarsi situazioni nelle quali il punto di vista della stazione appaltante sia diverso da quello del professionista. In questi casi è sempre preferibile arrivare ad un accordo che chiuda la controversia prima che sfoci in un **contenzioso** vero e proprio. L'accordo bonario è richiesto per legge quando le riserve iscritte superano il 10% dell'importo d'appalto, caso che può verificarsi sia per i lavori che per le prestazioni professionali. Quando il professionista accerta situazioni che comportano maggiori oneri o si riscontri la necessità di effettuare prestazioni non previste (o non previste in quelle quantità) nel contratto, deve iscrivere una riserva informandone la stazione appaltante attraverso qualsiasi documento formale inviato (anche semplicemente una fattura, visto che non esiste una contabilità del progetto). [Il professionista non può e non deve temere di discutere per ottenere quanto effettivamente gli spetta.](#)

È esperienza comune che dopo l'aggiudicazione della gara, la precisione maniacale e la grande attenzione formale della stazione appaltante sparisce quasi completamente, lasciando spazio alla genericità dei documenti messi a disposizione, all'incertezza sui contenuti all'effettivo progetto da realizzare e ai tempi in cui si concluderà l'opera. Questo atteggiamento strabico fa emergere la necessità di verificare attentamente cosa accade dopo l'aggiudicazione. Troppo facile fare ribassi spropositati con la speranza di recuperarli in sede di espletamento dell'incarico, troppo facile proporre infinite prestazioni e migliorie per qualificare l'offerta, con la speranza che non vengano poi effettivamente richieste. Questi atteggiamenti non possono più essere tollerati, per questo continuiamo ad essere osservatori attenti e a segnalare condotte inappropriate che, avendo come risultato un pessimo progetto e una pessima opera, danneggiano tutti: professionista, pubblica amministrazione e cittadini. [La strada da seguire è quella che porta ad un affidamento chiaro, tempi di realizzazione del progetto ragionevoli e compensi adeguati alla remunerazione del professionista e dei suoi collaboratori.](#)

Il documento è una sintesi dell'incontro webinar con l'Avv. Arturo Cancrini, esperto di diritto amministrativo e contrattualistica pubblica, visionabile sul canale you tube della Fondazione.